

Francesco Barra Caracciolo

LA TUTELA DELLA PERSONALITÀ IN INTERNET

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

FRANCESCO BARRA CARACCIOLO

LA TUTELA DELLA PERSONALITÀ IN INTERNET

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. — 2. Rassegna di giurisprudenza su libertà di espressione e reputazione. — 3. *Segue:* Decisioni in tema di vita privata, oblio e dati personali.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI.

Il tema della tutela dei diritti della persona nell'era dei social è di evidente attualità. Il catalogo dei diritti della persona è “aperto” nel senso che nuovi diritti e maggiori tutele della persona sono creati con la lettura costituzionalmente orientata che opera la giurisprudenza. È il diritto vivente delle Corti ¹ alla luce dell'evoluzione della società e dei valori di riferimento, anche di origine europea, quali il diritto della Comunità Europea e delle sue Corti, la C. EDU e la Corte di Giustizia. Il catalogo aperto dell'art. 2 della Costituzione afferma che “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*”. Sui (nuovi) diritti e le (nuove) tutele è d'obbligo ricordare l'opera preveggen- te di Stefano Rodotà, il primo in Italia a intuire già all'inizio degli anni '70 la gravità del problema. In un bellissimo libro intitolato “*Elaboratori elettronici e controllo sociale*” (Bologna, 1973), Rodotà anticipò i nuovi confini dei diritti della persona. Siamo alla vigilia della rivoluzione tecnologica, dei computer e poi della Rete e dei Social. Rodotà affermava esser necessaria non solo la mera difesa per così dire statica affidata ai tradizionalimezzi risarcitori (successivi alle lesioni) ed ai provvedimenti d'urgenza di inibitoria e sequestro, quando siano consentiti, (ad esempio, per l'inibitoria, quando vi è rischio di reiterazione dell'illecito). Occorre (anche) una difesa “attiva”, sotto forma di controllo

* Il presente scritto costituisce la relazione, rivista, svolta al convegno “L'identità digitale e la tutela dei diritti della personalità in internet” per la Giornata Europea della Giustizia Civile tenutasi a Napoli il 30 novembre 2017.

¹ Cfr. LIPARI, *Giudice legislatore nota a Cass. 1946/2017*, in *Foro It.*, I, c. 492; PARDOLESI e PINO, *Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza*, in *Foro It.*, 2017, V, c. 113.

della raccolta dei dati personali. Tradizionalmente i diritti della privacy erano concepiti come il “*Right to be let alone*”^{2 3}. Mi chiedo se si può essere (e sentirsi) lasciati soli se si ignora... di non essere soli! La tutela dei diritti della Persona va bilanciata con la tutela di altri fondamentali diritti di rango costituzionale e sovranazionale quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero in tutte le sue forme e quindi, *in primis*, con il diritto di cronaca e di critica (*ex art. 21 della Costituzione*), nonché il diritto di satira e di libera creazione artistica *ex art. 33 della Costituzione* (“*L’arte e la scienza sono libere*”)⁴. Quali sono i limiti al diritto a riscrivere storie e vicende mediante film, libri, opere teatrali, in modo non necessariamente aderente al dato reale o a quello giudiziario? Il bilanciamento tra principi entrambi fondanti le nostre libertà è opera ardua. Nelle sentenze delle Corti europee sono richiamate, tra i tanti, i Trattati, le direttive, i regolamenti nonché la Costituzione e le norme nazionali, tra tutte quella sul trattamento dei dati personali, di cui al T.U. Privacy del 2003⁵. Con la felice immagine di “Libertà fragile” (titolo del bel libro del Prof. Sica), si indica la sofferenza, mi si passi l’espressione, di un’opera di bilanciamento ancora in fieri. La tutela della privacy non è solo “statica” ma “procedimentale” e l’architrave è il consenso informato⁶: il diritto ad essere informato dell’esistenza di raccolte di dati personali; di accesso; di modifica di dati perché falsi o non trattabili perché sensibili o privi di interesse pubblico attuale (il diritto all’oblio). Il Testo Unico della privacy del 2003 pone tutele penali e una responsabilità civile quasi oggettiva: si è esonerati solo se si prova di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno, equiparando l’attività di raccolta dati alla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose *ex art. 2050 c.c.*

Si pensi che i minori di anni 13 che usano Facebook sono 8 milioni e tra questi 5 milioni hanno meno di 10 anni. A livello interno la responsabilità del provider è posta dal Dlgs. 70/2003 che recepisce una direttiva europea del 2000 distinguendo tre tipi di provider: Host; Access; Content, in funzione del grado di partecipazione e creazione del contenuto. Oggi si celebra la Giornata Europea della Giustizia Civile ed è opportuno parlare di Europa, delle sue Convenzioni, Trattati e sentenze. Giova pre-

² WARREN e BRANDEIS, *The right to privacy* (1890), Harvard Law Review.

³ Cfr. RESCIGNO, *Prefazione* a F. BARRA CARACCILO, *Diritti della persona e altri scritti*, Napoli, 2012, p. XII.

⁴ Sia consentito il rinvio a F. BARRA CARACCILO, *Elogio della diffamazione e dell’ingiuria*, in *GiustiziaCivile.com*, Editoriale del 17.4.2015.

⁵ Cfr. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo*

codice della privacy, in *Europa e diritto privato*, 2004, pag. 1 e ss.

⁶ Cfr. ZENO-ZENCOVICH, *Il consenso informato e la autodeterminazione informativa nella prima decisione del garante*, in *Corr. Giuridico*, n. 81/1997, pag. 915. Dello stesso A. cfr. *I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali*, in *Studium Juris*, 1997, p. 466 e ss.; CARDARELLI, SICA, ZENO-ZENCOVICH, *Il codice dei dati personali*, Milano, 2005.

mettere che già nel 1979 la Corte Europea di Giustizia affermò che: a) i diritti della persona costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui garantisce l'osservanza ispirandosi alle tradizioni costituzionali degli stati membri; b) che non può emettere provvedimenti incompatibili con i diritti delle persone riconosciuti e garantiti dalle Costituzioni degli Stati. I diritti fondamentali, tra i quali rientrano quelli al rispetto della vita privata, della reputazione e al trattamento corretto dei dati personali sono al vertice dell'ordinamento comunitario.

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo obbliga al loro rispetto gli Stati membri e il Trattato di Lisbona del 2007 ha statuito che i diritti fondamentali garantiti dalla onvenzione fanno parte del diritto dell'Unione, avendo rango di principi generali. Ricordiamo che la Carta di Nizza del 2000, in virtù del Trattato di Lisbona del 2007, ha assunto valore ed efficacia di Trattato. Nel preambolo si legge che l'Unione Europea pone la persona al centro della sua azione e i valori cui la Carta si ispira sono quelli della dignità e della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà. L'art. 1 del T.U. Privacy riproduce il primo comma dell'art. 8 della Carta di Nizza e due decisioni gemelle della Corte Costituzionale del 2008 (n. 348 e 349) affermarono che le norme della CEDU sono una fonte sub costituzionale pel tramite dell'art.117 della Costituzione. Il che impone la conformazione della normativa nazionale a quella comunitaria⁷. Quello dei mass media e della comunicazione è un ambito effettivamente transnazionale⁸.

Il limite principale individuato dalla Corte di Giustizia è che l'ingerenza deve essere prevista da legge e avere carattere “*necessario*”. Particolare attenzione va posta al limite della necessità di garantire l'imparzialità del potere giudiziario. La delegazione inglese lo impose per l'importanza che ha in Inghilterra il potere giudiziario e la forte preoccupazione che l'eccessiva libertà di dare informazioni sui processi possa incidere sull'imparzialità del potere giudiziario.

2. RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA SU LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E REPUTAZIONE.

La breve rassegna di decisioni, europee e non, inizia con due sentenze, molto recenti che hanno suscitato un vivo dibattito, non

⁷ Cfr. F. BARRA CARACCILO, *Le problematiche sollevate dalla sentenza CEDU nel caso Grande Stevens contro Italia. Il comunicato stampa sul convertendo Fiat e le sanzioni amministrative e penali nella sentenza della CEDU del 4 marzo 2014*, in *GiustiziaCivile.com*, Approfondimento del 4/11/2014.

⁸ Cfr. PIRODDI, *Profili internazionali-privatistici della responsabilità del Gestore di un motore di ricerca per il trattamento dei dati personali*, in questa *Rivista*, 2014 p. 623.

sopito. La prima ha deciso il caso *Delfi/Estonia* con sentenza della Grande Camera della C. EDU del 17/06/2015⁹. Delfi è un portale Web che diffonde notizie in Estonia e in altre Repubbliche. Il modello di informazione è pluridirezionale (Web 2.0): in calce alla notizia c'è un pulsante "Aggiungi il tuo commento anche anonimo". E per evitare commenti offensivi il sito prevede tre difese: 1) un algoritmo che escude parole volgari; 2) un sistema che consente agli utenti di segnalare agli Amministratori i contenuti offensivi; 3) l'attivazione spontanea di questi ultimi. Vediamo il caso: un tizio si vede raggiunto da 20 commenti offensivi e chiede a Delfi di rimuoverli, oltre i danni. Delfi rimuove subito ma non risarcisce il danno e il Tribunale accoglie la domanda di danni non ritenendo sufficienti i sistemi di difesa. La Corte Europea ha chiarito che l'articolo aveva contenuto fortemente polemico ed erano prevedibili le offese; l'algoritmo non era difesa idonea e neppure le altre due misure. Infine, la persona offesa non può monitorare continuamente il sito. Ritiene perciò legittima la condanna. La C. EDU non ha il compito di valutare la conformità delle decisioni degli Stati membri a tutto l'ordinamento comunitario bensì alla sola Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Pertanto il diritto comunitario e la Direttiva del 2000 sull'*E-commerce* non è entrata in gioco. Nella decisione della Corte non si è tenuto conto della Direttiva ma solo della legge estone sulla responsabilità dell'editore. I giudici estoni avevano errato nel rinviare alla C. EDU piuttosto che alla Corte di Giustizia che avrebbe invece deciso in base alla direttiva. Importante però è che il giornale on line che ospita i commenti è stato considerato responsabile come *content provider* e non mero *hosting provider* (responsabile solo in caso di mancata tempestiva rimozione). Ciò (forse) rende la Rete un po' meno fragile anche se la C. EDU ha precisato che la decisione riguardava il caso concreto e non anche gli "altri fori in Internet" dove si trovano commenti.

Nel 2016 si è avuto il caso *MTE / Ungheria*¹⁰ che dimostra come il dibattito sia ancora aperto in ordine ai commenti dei terzi. La C. EDU ha escluso la responsabilità sia del MTE, l'organo di autoregolamentazione dei fornitori di contenuti internet, sia del portale di notizie internet sulle case (Index) ribaltando la decisione della Corte Ungherese. Trattavasi di commenti offensivi contro una società che gestiva siti immobiliari e che fece causa a MTE (e Index). La condanna fu alla rimozione immediata. La sentenza ha motivato le ragioni della diversa decisione assunta rispetto al caso Delfi: in quest'ultimo non vi era mera diffama-

⁹ Cfr. CASTELLANETA, *Il portale di news che diffonde commenti diffamatori è ritenuto responsabile*, in *Guida al Diritto*, n. 29, 11.7.2015, p. 94.

¹⁰ Sentenza n. 22947 del 13.2.2016.

zione ma incitamento all'odio e minacce all'integrità fisica, mentre nel caso MTE vi erano solo offese. Peraltro le società immobiliari non avevano chiesto la rimozione scegliendo di adire direttamente il Tribunale e ciò contrariamente al caso *Delfi*. La C. EDU si è infatti preoccupata di non arrecare limiti alla libertà di espressione, in particolare per i siti non commerciali. Il problema rimane pur sempre l'impossibilità per il portale di rilevare tempestivamente le espressioni violente.

È utile ricordare la risalente decisione *Sunday Times/Regno Unito* del 1979¹¹ che inaugurò il corposo filone delle decisioni in materia di bilanciamento tra libertà dei media di diffondere le informazioni sui procedimenti in corso e correlativo diritto sia del pubblico di ricevere tali informazioni, sia dei soggetti coinvolti alla luce dell'interesse generale a preservare la fiducia dei cittadini nelle Corti. Sul punto fondamentale è la sentenza *Riolo c/ Italia* del 2008¹², vero punto di riferimento per la successiva giurisprudenza della Corte Europea ed anche italiana. Il caso Riolo fu determinato da un giudizio civile promosso dall'ex Presidente della Provincia di Palermo Musotto, legale di una persona implicata nella strage di Capaci. Il Prof. Riolo è invece un ricercatore universitario autore di alcuni articoli fortemente critici nei confronti dell'avvocato Musotto. Ha usato espressioni particolarmente dure e polemiche, accusando il politico di essersi "sdoppiato" per non rinunciare alla difesa dell'imputato e ciò pur essendo Presidente di quella Provincia di Palermo che avrebbe dovuto costituirsi parte civile contro il suo cliente.

Il Tribunale di Palermo condannò Riolo al pagamento di 70 milioni di lire oltre la riparazione pecuniaria e la sentenza divenne cosa giudicata. Il Riolo adì la Corte Europea ribadendo che il suo lavoro di ricercatore universitario e di politologo lo portava a formulare varie ipotesi critiche attesi i precedenti del politico siciliano. La C. EDU ribadì il ruolo fondamentale della stampa quale cane da guardia dei Poteri e il diritto dell'opinione pubblica di ricevere informazioni ed idee su questioni di interesse generale comprese quelle sulla giustizia. Segnala (e giustamente) che "*la libertà giornalistica ammette anche il ricorso ad una certa dose di esagerazione se non di provocazione*". La sentenza affronta poi il problema dei limiti al diritto di critica che sono più contenuti nei confronti del politico che agisce e si espone inevitabilmente al controllo dell'opinione pubblica. Ciò premesso, la Corte europea

¹¹ Sentenza C. EDU 26.4.1979.

¹² Sentenza C. EDU n. 177 del 17.7.2008. Si segnalano anche la sentenza del 2012 della Grande Camera *Springer / Germania* (da alcuni definita il nuovo decalogo europeo in materia di libertà di stampa:

trattasi però di un decalogo più proclamato che effettivo); nonché *Vejdeland e altri / Svezia*, sempre del 2012 e, sempre del 2012 della Grande Camera, la sentenza *Von Hannover / Germania*.

afferma che “*le eccezioni alla libertà di espressione esigono una interpretazione stretta*” e giunge alla conclusione che l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente Riolo e la relativa condanna per diffamazione non furono conformi alla Convenzione Europea. Ha poi ritenuto eccessivo l’importo liquidato e ha condannato lo Stato Italiano a risarcire i danni subiti dal Riolo. Gli effetti della sentenza Riolo (e di altre decisioni delle Corti Europee) sono riverberati su importanti decisioni italiane.

In particolare, una nota sentenza della Cassazione penale, quella del 26/9/2012¹³ suscitò un allarmismo, anche istituzionale, del tutto ingiustificato per la (confermata) condanna di un noto giornalista. Una parte cospicua della sentenza è dedicata al “*rango della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo nell’ordinamento giuridico italiano*”. Nel ricorso il giornalista assumeva la violazione dell’art. 21 della Costituzione e 10 della Convenzione Europea. La Cassazione ha svolto un completo *excursus* sulla Convenzione Europea e sugli interventi legislativi che hanno consolidato e ampliato l’obbligo dello Stato italiano di conformarsi alla normativa europea nonché dei giudici italiani di conformarsi alle sentenze della Corte europea. Giungendo alla conclusione che le norme europee “*fanno sistema con l’art 2 Costituzione in quanto i diritti riconosciuti dalla Convenzione sono inviolabili perché funzionali alla dignità di ogni persona*”. La Cassazione richiama ampiamente la sentenza Riolo, in ordine ai limiti all’intervento legislativo dello Stato in tema di informazione (sopra ricordati).

Delicato tema è quello del rapporto tra la presunzione di innocenza e i media. Significativa è la decisione *De Ribemont/Francia* del 1995¹⁴ conclusasi con la condanna di quest’ultima per i danni subiti da un privato a seguito delle dichiarazioni rese agli organi di informazione dal Ministro dell’Interno in ordine alla sua responsabilità quale mandante di un omicidio. La conferenza stampa avvenne pochi giorni prima dell’arresto del soggetto il quale dopo pochi mesi fu rimesso in libertà e scagionato da tutte le accuse. Significativa in questa sentenza è l’affermazione che si ha violazione della presunzione di innocenza anche per processi che si sono conclusi con condanne. La Corte ammette, però, che gli organi inquirenti possano informare il pubblico circa le attività di indagine ma precisa che tali comunicazioni dovranno essere compiute con tutta la discrezione e il riserbo che impone il rispetto della presunzione di innocenza. Questi principi hanno trovato terreno fertile in molte sentenze degli stati membri estendendo

¹³ Sentenza n. 41429, in *Foro It.*, 2012, c. 689.

¹⁴ C. EDU sent. 10295, citata da GORI

in *Risarcimento danni e diritti socio-economici: La tutela avanti alla CEDU*.

tale garanzia anche al rapporto tra i mass media e la persona accusata di un reato.

3. *SEGUE*: DECISIONI IN TEMA DI VITA PRIVATA, OBLIO E DATI PERSONALI.

Il diritto all'oblio è definibile come il diritto ad essere dimenticati e a non vedere il proprio nome associato a fatti e vicende lontane nel tempo ¹⁵. Negli ultimi anni il problema della tutela da accordare al diritto all'oblio è molto sentito. In effetti, basta digitare il nome di una persona ed è possibile risalire a sue vicende lontane nel tempo riportate dalla stampa o dai libri. Il diritto all'oblio è stato definitivamente riconosciuto in Italia da una importante sentenza della Cassazione del 2012, la n. 5525 ¹⁶. Peraltro, già in passato, i giudici di merito ne avevano affermata la tutelabilità salvo non fossero accaduti fatti sopravvenuti di interesse pubblico tali da conferire rinnovato interesse alla conoscenza di vicende lontane. Il caso deciso dalla Cassazione concerneva un tal Mariani arrestato nel 1993 da Mani pulite di cui il Corriere della Sera diede notizia. L'articolo, con le moderne tecnologie, fu inserito nell'archivio informatizzato del giornale cui tutti hanno accesso cliccando il nome della persona. Il Mariani era stato successivamente assolto ma tale notizia non era stata pubblicata. L'Autorità Garante della Privacy rigettò il ricorso del Mariani e così pure il Tribunale. Va ricordato che costituisce parte integrante del T.U. della Privacy il codice deontologico dei giornalisti. Il codice deontologico e il T.U. Privacy tutelano il diritto ad una informazione corretta e completa e quindi il diritto alla integrazione informativa per i dati incompleti. In questo caso il dato fondamentale era l'assoluzione. V'è da chiedersi quale sia il trattamento corretto. Basta inserire la notizia positiva a fianco della negativa in modo che chi legga l'una legga anche l'altra? O la correttezza si spinge sino al punto di disporre la cancellazione del dato più antico, in quel caso l'arresto? Personalmente propendo per una informazione completa e dunque opto per la prima soluzione, salvo che manchi la rilevanza sociale della notizia vecchia. Occorre allora valutare caso per caso. La Cassazione riconobbe il diritto di ottenere l'integrazione sotto forma di aggiornamento inserendo la notizia dell'assoluzione e lasciando nell'archivio la notizia dell'arresto. Sulla richiesta di eliminazione della notizia dal motore di ricerca, la Cassazione ha rilevato che era ancora un personaggio di rilievo pubblico e “*possibile*

¹⁵ Cfr. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in questa *Rivista*, 2014, vol. 4/5 (monografico), pag. 591.

¹⁶ In questa *Rivista*, 2012, fasc. 3, p. 452.

candidato alle elezioni”. Conseguentemente la notizia non va eliminata ma solo aggiornata.

La Cassazione parlò di diritto all’oblio ma a mio avviso impropriamente perché non ha statuito la eliminazione ma solo l’integrazione notiziale. Interessante sentenza cui occorre far cenno è quella nota come Google/Spain (in questa *Rivista*, 2014, p. 539)¹⁷ della Corte di Giustizia. Con decisione del maggio 2014 la Corte Europea ha dato ragione all’avv. Gonzales statuendo che l’oblio è la regola e pertanto vanno cancellate le notizie non più attuali. Il nome del Gonzales comparve nel 1998 in un giornale perché fu messa in vendita all’asta una sua casa a seguito del mancato pagamento di crediti previdenziali. L’avvocato Gonzales dopo molti anni si accorse che bastava inserire in Google il suo nome e comparivano le pagine del giornale ove era menzionato quale debitore moroso nella procedura esecutiva.

Il Garante Privacy spagnolo rigettò il ricorso contro il giornale ma lo accolse per Google. La quale fece ricorso e la questione viene rimessa alla Corte di Giustizia per risolvere varie questioni pregiudiziali. Ad esempio: il Garante può ordinare direttamente a Google la rimozione o deve prima rivolgersi ai titolari delle pagine web in cui è inserita l’informazione? Ancora: i motori di ricerca sono esenti da obbligo qualora l’informazione sia stata lecitamente pubblicata? La Corte di Giustizia ha statuito che gli articoli 7 e 8 CEDU (tutela della vita privata e trattamento dei dati personali) tutelano diritti e libertà fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza.

Va segnalato che il dato cancellato dalla memoria del motore di ricerca risulta sempre dall’archivio dei giornali. La decisione ha suscitato una durissima reazione di Google che ha invocato non solo il suo diritto d’impresa ma anche il diritto dei cittadini ad essere informati. Google dopo la sentenza si è vista piombare migliaia di ricorsi e ha costituito una Commissione per vagliare l’ammissibilità e fondatezza prima facie dei ricorsi. Significativo è che in questa Commissione non vi sono solo giuristi ma anche sociologi e filosofi a riprova che siamo in un terreno molto delicato e complesso. Torniamo alla giurisprudenza italiana con alcuni casi interessanti successivi alla sentenza Mariani.

La Cassazione con la sentenza n. 16111 del 2013¹⁸ ha deciso il caso di un ex terrorista i cui trascorsi erano “*oramai dimenticati dal pubblico*” e possono essere rievocati solo se siano accaduti

¹⁷ Cfr. FINOCCHIARO, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google / Spain a Schrems in RomaTrE-Press* che segnala la mancanza di “*un’analisi di tipo economico sul modello*

che si adotta. Non soltanto dal punto di vista del titolare del trattamento ma anche dal punto di vista del mercato europeo”.

¹⁸ In *Foro It.*, 2013, I, c. 2442.

fatti recenti che trovino diretto collegamento con quelle vicende. Un arsenale d'armi appartenuto alle B.R. era stato ritrovato nella sua zona di residenza ancorché il ritrovamento non aveva avuto alcun seguito. Per la Cassazione prevale il suo diritto alla riservatezza sotto forma di diritto all'oblio per mancanza di interesse pubblico alla rievocazione. Nutro forti dubbi perché se anche l'ex terrorista ha cambiato vita e si è pentito, ciò non pertanto non si può cancellare la storia con un tratto di penna. Già negli anni 90 avevo seguito come avvocato un caso molto interessante in tema di oblio. Una donna era stata riguardata in un noto processo per omicidio rimasto senza colpevole. In primo grado era stato condannato il marito poi assolto dall'accusa di aver ucciso l'amante della moglie. La donna si era poi separata dal marito e viveva con i figli (all'epoca dell'omicidio, bambini). La ricostruzione in Tv concerneva un processo lontano nel tempo e dai riflettori della cronaca ma trattavasi pur sempre di un omicidio rimasto senza colpevole. Ne avrebbe dovuto trattare Telefono Giallo (la fortunata trasmissione di Augias). La madre, anche a nome dei figli minorenni, propose un ricorso *ex art. 700 cpc* innanzi la Pretura di Roma che si dichiarò incompetente.

Altrettanto fece il Pretore di Marano (indicato da quello di Roma competente per territorio). Questi, però, sollevò d'ufficio la questione di competenza, sospese il processo ma, contemporaneamente, con un decreto inaudita altera parte vietò alla Rai la messa in onda della puntata di Telefono Giallo. Ritenne, ai sensi dell'art. 48 c.p.c., che tale inibitoria rientrava tra gli atti urgenti che può emettere il Giudice in un processo sospeso. Nella sostanza accolse il ricorso (e con decreto inaudita altera parte). Risolto dalla Cassazione il conflitto di competenza, il Pretore di Roma seguì la mia tesi. Ritenne prevalente l'interesse pubblico alla conoscenza di un processo per un grave omicidio rimasto impunito, che non può mai esser considerato un fatto privato. E ciò anche se a discapito dei minori (un'ordinanza "difficile"). Torniamo alla più recente giurisprudenza sul diritto all'oblio. Interessante è il caso deciso dalla Corte di Appello di Milano nel 2014¹⁹.

Il Tribunale affermò che andava espunto dall'archivio informatico del Corriere della Sera un articolo ritenuto diffamatorio da una sentenza passata in giudicato. La consultazione on line è equipollente all'accesso fisico all'archivio cartaceo ma quest'ultimo non può certo essere escluso. In secondo grado la Corte di Appello di Milano ha ordinato l'inserimento di un collegamento che si attivi automaticamente ogni volta in cui l'articolo diffamatorio viene consultato, così da consentire un'informazione com-

¹⁹ In *Foro It.*, 2014, I, c. 2612.

pleta. E se non è sufficiente il collegamento deve potersi leggere la sentenza nella sua interezza. Rilevante è anche una decisione (del 2016) del Garante della Privacy, su ricorso di un ex Consigliere Comunale volto alla rimozione di alcuni URL da Google ove si reperivano notizie di una vicenda giudiziaria che lo aveva riguardato. In questo caso il Garante ha ritenuto che il diritto all'oblio soccombe perché vi era stato un patteggiamento nel 2012, quindi recente e relativo a gravi reati contro la Pubblica Amministrazione. Prevale, quindi, l'interesse pubblico di conoscenza. Rilevante ancora il Tribunale di Milano (sentenza 24.09.2016, in questa *Rivista* 2016, 539) che ha deciso il caso di una docente universitaria che aveva chiesto al Garante Privacy di ordinare a Google di cancellare le tracce digitali e de-indicizzare l'URL che la riguarda (in merito ad un articolo de *Il Giornale*). In via transattiva *Il Giornale* lo aveva rimosso dall'archivio on line ma l'articolo era ricomparso in alcuni blog. Il Garante rigettò la richiesta ritenendo prevalente l'interesse pubblico a conoscere. La sentenza del Tribunale di Milano ribalta la decisione del Garante ed è (mirabilmente) motivata con l'esame scrupoloso delle Direttive e sentenze europee oltre che della normativa nazionale. Condivisibile è la decisione 24.11.2016 del Garante Privacy (in questa *Rivista* 2016, 1022) in ordine all'attivazione di una piattaforma web contenente profili reputazionali basati su procedure automatizzate espresse da un algoritmo su dati immessi e non certificati. Si pensi che erano previsti ben 5 "criteri" sub reputazionali: (ne ricordo uno, "*lavoro e impegno civile*")! La difesa del sito richiama anche il 118 Costituzione (non mi è però chiaro il nesso) e si faceva forte dell'esigenza di contrastare i fenomeni di "*ingegneria reputazionale*" sovente legati a corruzione e riciclaggio. Invocava poi il "Codice della Reputazione Universale" e la pretesa autorità di un organismo privato, denominato "l'Infrastruttura Immateriale per la Qualificazione reputazionale". Il Garante accoglie il ricorso e osserva, tra l'altro, che tali dati possono condizionare le scelte delle persone e intaccarne la dignità anche per mancanza di idonee garanzie nell'ambito delle norme sui sistemi di rating reputazionali che possono "*alimentare pericolosi impulsi delatori*". Infine, segnalo due decisioni della Corte di Giustizia. Quella del 15.09.2016 (in questa *Rivista* 2016, 563) richiama l'art. 12 della Direttiva 2000/3 che non osta ad adottare ingiunzioni contro fornitori di accesso a Rete di comunicazione che consenta a tutti di connettersi, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche idonee per conformarsi all'ingiunzione: ad esempio una password che costringa gli utenti a rivelare la loro identità. Questa soluzione, nella sua semplicità, spero sia adottata per ogni futura decisione sia europea che italiana.

Da ultimo la sentenza 9.3.2017 (in questa *Rivista* 2017, p. 99)²⁰ con la quale la Corte riconosce come legittime le norme di uno Stato membro (l'Italia) in ordine al contrasto tra una Camera di Commercio e un imprenditore che chiedeva fosse cancellato il suo nome in relazione al fallimento di una società che risultava dal Registro delle Imprese esser fallita nel 1992 e poi cancellata nel 2005. Tali dati erano pregiudizievoli perché trattati da una società di rating ed ostacolavano la sua attività economica. Il Tribunale accolse la domanda di cancellazione e di risarcimento danni mentre successivamente la Cassazione sospese il giudizio rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia Europea su questioni pregiudiziali.

Quali, ad esempio, il rapporto tra il Dlgs 196/2003, l'art. 2188 c.c. sul Registro delle Imprese (che non prevede limiti temporali) e la l. 580/93.

Impossibile in questa sede dar conto delle ampie e complesse motivazioni che hanno portato ad affermare che compete al giudice del rinvio la verifica del proprio diritto, da valutare “caso per caso”, alla luce dell'interpretazione che la Corte Europea ha fornito sui dati normativi esaminati.

Nella sostanza la Corte ha implicitamente affermato la prevalenza dell'interesse pubblico all'accesso al registro delle Imprese rispetto alla protezione dei dati personali. Ancora si segnala la sentenza del Trib. Milano 04.01.2017 sull'annoso e delicato problema della giurisdizione e competenza per l'illecito trattamento dei dati personali quando condotta ed evento non sono unici nel luogo e nel tempo: in questo caso occorre far riferimento al centro di interessi prevalente della persona e quindi alla sua residenza o domicilio.

Quanto al “*momento di verifica dell'illecito*”, esso va individuato nel momento in cui la persona interroga il motore di ricerca inserendo il proprio nome e cognome. Mi permetto, allora, da avvocato, di consigliare a tutti di non interrogare i motori di ricerca, lontano da casa propria²¹!

Abstract

After a brief general introduction on the normative and jurisprudential references concerning the protection of personal

²⁰ Si segnala il commento critico di PARDOLESI, *Non c'è diritto all'oblio per i dati personali nel Registro delle Imprese. O forse sì*, in *Foro It.*, 2017, IV, c. 177.

²¹ Successivamente alla relazione qui pubblicata, la Cassazione è tornata sul diritto all'oblio con l'ordinanza 20.3.2018 n.

6919, in *Foro Italiano*, 2018 n. 4, fascicolo aprile, I, c. 1145. La Cassazione ha esteso, invero oltre misura, l'ambito di tutela. Si veda allora la condivisibile critica mossa da PARDOLESI e BONAVITA, *Diritto all'oblio e buio a mezzogiorno*, ivi c. 1151.

rights on Internet, the author examines the most relevant decisions of the European Courts (ECHR e ECJ), the Italian Courts and those of The Italian Data Protection Authority. In particular in these decisions the author analyzes the modalities of protection of the right to reputation, the privacy, the right of personal data and the right to be forgotten. Particular attention is given to the general criteria on which to base the balance between these fundamental right to the freedom of expression in every form, specifically with reference to the right of press and the right to the freedom of expression.